

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 22

Adunanza 25 maggio 2004

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI LEINÌ - VARIANTE PARZIALE N. 4/BIS
AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 740-142150/2004

Sotto la presidenza del Vicepresidente dott. GIUSEPPE GAMBA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente MERCEDES BRESSO e gli Assessori GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Leinì risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 13-29387 del 21/02/2000;
- ha approvato, con deliberazioni del C.C. n. 19 del 12/04/2001, n. 42 del 29/09/2001, n. 32 del 17/07/2002, n. 13 del 15/03/2004, le Varianti parziali n. 1, 2, 3 e 4 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 14 del 15/03/2004, il progetto preliminare della Variante Parziale n. 4/BIS al P.R.G.C. (ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77), che ha trasmesso alla Provincia, in data 15/04/2004, per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

richiamati i dati socio-economici e territoriali del Comune di Leinì:

- popolazione: 7.793 abitanti (al 1971); 11.754 ab. (al 1981); 12.159 ab (al 1991); 11.948 ab. (al 2001), dato che evidenzia un andamento demografico sostanzialmente stabile nell'ultimo ventennio;

- superficie territoriale di 3.251 ettari, dei quali 197 appartenenti alla I^a Classe di capacità d'uso dei suoli, 1.903 alla II^a Classe;
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Torino, Sub-ambito "*Torino*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito e la propria partecipazione all'azione di coordinamento, di elaborazione e di attuazione degli interventi che gli competono;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2. delle N.d.A.);
- insediamenti produttivi: appartiene al *Bacino di valorizzazione produttiva Settimo Torinese - Leinì*;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalla ex Strada Statale n. 460, dalle Strade Provinciali n. 10, 12, 16, 17, 40, 226 e 267;
 - è interessato dall'ipotesi di tracciato previsto dal P.T.C. di collegamento tra la S.P. n. 40 e la ex S.S. n. 460 (circonvallazione nord di Leinì) e da un nuovo collegamento verso la S.P. n. 267 a Mappano;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dai Torrenti Banna e Bendola, il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale;
 - è altresì attraversato dal Rio della Vauda Ritano;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte evidenzia aree inondabili, su una superficie di 10 ha, con tempo di ritorno 25 – 50 anni;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate al P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 14/2004 di adozione, la quale "*... a seguito dell'accoglimento di osservazioni specifiche al progetto preliminare adottato (Variante n° 4) e di osservazioni di carattere generale, ha ritenuto necessario stralciare mediante appositi documenti quelle modifiche introdotte in fase controdeduttiva che assumono caratteristica di innovazione e che sono pertanto oggetto della presente deliberazione ...*";

rilevato che il Comune di Leinì, con la deliberazione testè citata, propone, nello specifico:

- l'inserimento di 19 modifiche al P.R.G.C. vigente, evidenziate nel *Fascicolo adozione progetto stralcio per modifiche introdotte in fase controdeduttiva*;
- viene allegata la *Relazione Geologico – Tecnica* ai sensi dell'art. 14, punto 2, lettera b) L.R. n. 56/77;
- vengono altresì allegati *Pareri di coerenza relativi alle aree interessate da nuovi insediamenti* ai sensi della L. 447/1995 e della L.R. n. 52/2000;

consultato il Servizio Programmazione e Pianificazione Viabilità;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 17/05/2004, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare osservazioni, delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

DELIBERA

1. **di formulare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, **le seguenti osservazioni** al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4/BIS al P.R.G.C. del Comune di Leinì, adottato con deliberazione C.C. n. 14 del 15/03/2004:

- a) in linea generale, come già osservato in occasione della Variante parziale n. 4 al P.R.G.C., si invita il Comune a verificare attentamente i requisiti di applicabilità delle procedure del comma 7 art. 17, L.R. n. 56/77, in quanto si riscontra la riproposizione di alcune scelte operate dalla precedente Variante n. 4, le quali configurano, nel loro insieme, un diverso impianto strutturale rispetto alle previsioni del Piano regolatore vigente;
- b) in particolare si evidenzia la modifica n. 7422, relativa ad una nuova viabilità in fregio all'Autostrada A5 ed alla S.P. n. 3, contenuta anche nelle linee programmatiche del Programma *URBAN ITALIA S+3*. L'infrastruttura in esame:
 - si pone in contrasto con l'art. 27 della L.R. n. 56/77, poiché ricade nella fascia di rispetto autostradale, nella quale è ammessa unicamente la realizzazione di "... percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici ..."; si riscontra, inoltre, che la localizzazione proposta non è neppure individuata al limite esterno della fascia, ma in contiguità al sedime autostradale esistente;
 - il tracciato riportato in cartografia non soddisfa i disposti del *"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"*, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e s.m.i., non avendo caratteristiche "geometriche" e funzionali proprie delle viabilità sovracomunali, ma si configura come un semplice accesso alle aree produttive esistenti e/o previste, pur avendo una chiara ed indubbia connotazione sovracomunale, che si evince anche nella Scheda n. 39 *dc* di *URBAN ITALIA S+3*, la quale descrive l'infrastruttura proposta finalizzata alla "Riduzione del traffico commerciale sul tratto della SP3 "Cebrosa" da e verso le aree industriali di Settimo, Leinì e Borgaro e miglioramento dell'accessibilità alle stesse".

Si ricorda, che, come chiaramente sottolineato nella Circ. del Presidente Giunta Regionale 5 agosto 1998, n. 12/PET ad oggetto *"Legge regionale 29 luglio 1997, n. 41"*, " .. l'approvazione da parte del Comune di una variante, erratamente qualificata non strutturale, è un atto illegittimo, con conseguenze anche sui successivi atti formati o rilasciati per la sua attuazione.";

- c) con riferimento alle nuove aree produttive n. 6056 e n. 7020, in prossimità dello svincolo tra la S.P. n. 10 e la ex S.S. n. 460, pur non rilevando palesi incongruenze rispetto al P.T.C., se ne ritiene inopportuna la loro localizzazione. Come è noto lo

d) svincolo esistente è incompleto e determina necessità di attraversamenti della strada provinciale per le immissioni verso Caselle T.se e Leinì; la Provincia ha in corso di redazione studi finalizzati alla risoluzione delle problematiche sopra richiamate e le proposte contenute nella presente Variante di P.R.G.C., addossate all'attuale fascia di rispetto stradale, potrebbero interferire con le diverse soluzioni allo studio;

Si invita, pertanto, l'Amministrazione Comunale di Leinì, a sanare le carenze soprarichiamate, per non incorrere in ulteriori possibili profili di illegittimità;

2. **di dare atto** che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
3. **di trasmettere** al Comune di Leinì la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Vicepresidente
f.to G. Gamba